


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile 2019



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

MB

(Signature)

“Regolamento di attuazione dell’art. 60 del vigente R.E.C. - Modalità di deroga alle altezze minime dei locali ad uso commerciale e artigianale per il Centro Storico”

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione esclusivamente entro il perimetro della Zona Territoriale Omogenea “A” del centro storico, individuato negli elaborati del vigente P.R.G.

Art. 2 – Normativa locale di riferimento

1. Il presente Regolamento costituisce la specificazione delle modalità di applicazione delle deroghe alle altezze minime, nei casi di restauro e ristrutturazione, previste all’art. 60, comma 2 del vigente R.E.C. che recita:

“I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono:

a) avere altezza non minore di m. 3,30 (salvo i casi di restauro e di ristrutturazione);

b) essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi

superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale.”

2. il presente regolamento, trovando applicazione nell’ambito della Z.T.O. “A – Centro storico”, tiene conto degli artt. 13 “Zona A - Zona del centro storico urbano” e 14 “Prescrizioni particolari nel centro storico” delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Art. 3 – Necessità di conservazione delle tipologie storiche

1. Le altezze minime interne dei locali da adibire ad uso commerciale e artigianale possono essere derogate rispetto all’altezza di 3,30 m per le unità immobiliari facenti parte di edifici unifamiliari o plurifamiliari ricadenti in centro storico, nei casi di restauro o ristrutturazione, quando l’edificio presenta caratteristiche tipologiche e/o strutturali e/o estetiche specifiche del luogo e per tali ragioni meritevoli di conservazione.

2. La richiesta di deroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una relazione tecnica circostanziata e specifica sulle caratteristiche fisico-tipologiche-storiche-estetiche dell’immobile in cui si intende insediare la nuova attività.

Art. 4 - Altezze minime inderogabili dei vani

Tutti i vani destinati agli usi previsti all'articolo 3 del presente regolamento dovranno avere una altezza interna minima di almeno 2,40 m.

Art. 5 – Aerazione dei locali

In considerazione delle caratteristiche tipologiche del patrimonio storico locale in cui il pieno della muratura prevale sul vuoto delle aperture, tutti i vani per i quali si richiede la deroga alle altezze minime dovranno obbligatoriamente essere dotati di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale.

Art. 6 – Servizi igienici

I servizi igienici in dotazione ai locali destinati a tutti gli usi previsti all'art. 3 del presente regolamento, di qualsiasi dimensione, dovranno essere illuminati artificialmente ed essere dotati di ventilazione forzata ed avere una altezza minima interna di almeno 2,10 m.

art. 7 – Requisiti e normativa generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del presente regolamento, le unità immobiliari destinate all'uso commerciale e artigianale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti articoli, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'igiene.
2. Per quanto non esplicitato direttamente nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale ed al vigente P.R.G.

